




Unioni civili e coppie di fatto: differenze e tutele

Comunione dei beni, cognome comune, coabitazione, ma anche eredità e divorzio: ecco cosa è cambiato con la legge Cirinnà per le coppie dello stesso sesso. E non solo...

| DIFFERENZE TRA UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO | | | | |
|---|---|--|---|--|
|  <p>UNIONI CIVILI</p> | <p>DI COSA SI TRATTA</p> <p>Intecorre tra persone dello stesso sesso, maggiorenni, senza rapporti di parentela</p> | <p>COME FUNZIONA</p> <p>È prevista una dichiarazione davanti all'ufficiale di Stato Civile e a due testimoni</p> | <p>DIRITTI E DOVERI</p> <p>La coppia è tenuta alla coabitazione e alla reciproca assistenza. Ciascuno deve contribuire ai bisogni comuni</p> | <p>REGIME PATRIMONIALE</p> <p>Si instaura il regime di comunione legale dei beni. Chi opta per la separazione deve stipulare una convenzione matrimoniale</p> |
| |  <p>CONVIVENZE DI FATTO</p> | <p>DI COSA SI TRATTA</p> <p>Si ha tra persone di sesso uguale o diverso, maggiorenni, con legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale</p> | <p>COME FUNZIONA</p> <p>Si deve chiedere che i dati di entrambi i conviventi siano inseriti nel medesimo stato di famiglia</p> | <p>DIRITTI E DOVERI</p> <p>I conviventi sono tenuti alla coabitazione e alla reciproca assistenza</p> |

Fonte: Federnotai © Allianz 2017 

La legge n. 76 del 20 maggio 2016 che regola l'istituzione delle **unioni civili** e i diritti e doveri delle **coppie di fatto** è stata l'innovazione più importante nella storia del diritto di famiglia italiano degli ultimi 20 anni. **Se da una parte unirsi civilmente è il nuovo diritto riservato alle coppie omosessuali** e incide sullo stato civile della persona, dall'altra il regime di convivenza, riservato alle **coppie eterosessuali** che scelgono di non sposarsi o a quelle dello stesso sesso che non desiderano l'unione civile, prevede minori obblighi reciproci (vedi infografica) ma può essere regolato, soprattutto dal punto di vista patrimoniale, da un **contratto di convivenza**.

Costituzione e doveri

Come per il matrimonio, l'unione civile si costituisce di fronte all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. All'atto della firma, le parti acquistano gli stessi diritti, assumono i medesimi doveri e sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa richiesta, è costituito dalla **comunione dei beni**. È inoltre prevista la possibilità di assumere un **cognome comune**, scelto tra quelli delle parti, ma ci vorrà ancora del tempo: al momento i decreti attuativi emanati dal governo non contemplano ancora la variazione della scheda anagrafica. La convivenza di fatto, invece, avviene tra persone maggiorenni, con legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca morale e materiale, che abbiano semplicemente richiesto di comparire nel medesimo stato di famiglia.

I nuovi decreti attuativi

Con i decreti attuativi del gennaio 2017 anche l'unione civile, come il matrimonio, può essere celebrata in pericolo di vita, **in nave o in aereo**. Inoltre il matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile. Questo vale solo per i cittadini italiani, mentre per i cittadini non italiani continua a valere la legge dello Stato di origine. Per chi proviene da Stati nei quali l'orientamento sessuale sia causa di discriminazione o di sanzioni sarà sufficiente esibire il certificato di Stato libero, al posto del nulla osta del Paese di origine. Inoltre, d'ora in poi viene riconosciuta la possibilità di delega delle funzioni di ufficiale di stato civile per celebrare l'unione, così come avviene per il matrimonio, a consiglieri, assessori o privati cittadini che abbiano i [requisiti per essere eletti consiglieri comunali](#). In questo modo si trova una soluzione al problema posto da alcuni **sindaci "obiettori"** che, ideologicamente contrari alla celebrazione del rito, potevano impedirne la celebrazione nel loro Comune

È sufficiente una dichiarazione

Mentre per i matrimoni, la pubblicazione deve rimanere affissa per 8 giorni nei Comuni di residenza degli sposi, dopo di che devono passare almeno altri 4 giorni prima che si possa celebrare il rito, per contrarre un'unione civile è sufficiente che due persone maggiorenni prestino la loro dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Il divorzio è più veloce

Per le unioni civili è prevista la "separazione lampo": è sufficiente che anche uno solo dei due partner inoltri una comunicazione all'ufficiale di stato civile contenente la volontà di sciogliere l'unione. Dopo 3 mesi dalla presentazione della comunicazione si potrà chiedere il divorzio vero e proprio, per via giudiziale, attraverso la negoziazione assistita o un accordo tra le parti. In caso di divorzio è previsto che il partner economicamente più "debole" abbia diritto agli **alimenti** e all'**assegnazione della casa**.

Le adozioni: no, ma...

La legge Cirinnà non prevede la possibilità per uno dei due partner di adottare il figlio dell'altro, dal momento che la cosiddetta *stepchild adoption* è stata stralciata dalla proposta di legge. Tuttavia, all'articolo 3 si prevede che "resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti", il che consente alla magistratura ordinaria di **decidere caso per caso**. In Italia, l'adozione del figlio è invece prevista per le coppie eterosessuali sposate da almeno tre anni o che abbiano vissuto more uxorio (convivendo) per almeno tre anni, ma siano sposate al momento della richiesta. L'estensione di questa possibilità alle coppie omosessuali sarà il prossimo passo della battaglia dell'equiparazione dell'unione civile al matrimonio, anche se nel suo complesso la legge è stata accolta positivamente proprio perché rappresenta un grande passo in avanti nel riconoscimento dei diritti nel nostro Paese

Eredità, reversibilità e Tfr

Prima dell'approvazione della legge Cirinnà, alla morte di uno dei due conviventi il compagno superstite non ereditava dall'altro, a meno che non fosse nominato nel testamento.

L'inconveniente, però, è che per testamento si può disporre solo di una quota del proprio patrimonio, chiamata "disponibile". Se si hanno parenti stretti (figli, coniuge separato, genitori in assenza di figli), questi hanno diritti su parte del patrimonio, e possono chiedere la "legittima", cioè la parte di patrimonio del defunto, spettante a prescindere da volontà diversamente espressa. Con la legge Cirinnà, invece, valgono le norme in vigore per i matrimoni: **al partner superstite dell'unione civile va la "legittima", cioè il 50%**, e il restante va a eventuali figli. Per quanto riguarda la pensione di reversibilità e il Tfr maturato, come nel caso di matrimonio, entrambe spettano al partner dell'unione. Nelle convivenze di fatto, invece, non è previsto nessun lascito se non espressamente dichiarato nel contratto di convivenza. Per questo è importante per una coppia stipulare [assicurazioni personali](#) a tutela del partner, assicurandogli la possibilità di mantenere inalterato il tenore di vita una volta rimasto solo.